

D.C.C. N. 48 DEL 29/11/2005

OGGETTO: DETERMINAZIONI IN MERITO AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITI:

- l'intervento del Consigliere BORRI che richiede il rinvio del punto perché negli atti depositati mancava l'allegato 1
- l'intervento del Sindaco che specifica che i rinvii all'Allegato 1 contenuti nel Regolamento debbono essere riferiti all'Allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158
- la disponibilità del Consigliere BORRI a trattare l'argomento;

VISTO il D.Lgs. 05/02/1997, n. 22 e s.m.i. (cosiddetto *Decreto Ronchi*) recante: "*Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio*" con particolare riferimento agli articoli 21 e 23;

RILEVATO che l'approvazione del Regolamento in oggetto è un passo necessario per la riforma del servizio di raccolta rifiuti avente quale obiettivo primario la richiesta di un corrispettivo commisurato non solo alle superfici degli immobili ma anche alle diverse capacità di produrre rifiuti;

VISTA bozza definitiva del nuovo REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI predisposta dai competenti servizi comunali;

VISTO il D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTA la Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 24/10/2002, n. 24 e s.m.i.;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

UDITA la relazione dell'Assessore PEDUSSIA;

APERTA ampia discussione in merito nel cui corso il Consigliere GIUDICE sostiene che il sistema di raccolta deve essere modificato premiando chi maggiormente differenzia e l'Assessore PEDUSSIA informa che è allo studio un avvio sperimentale di raccolta porta a porta;

DATO ATTO che nel corso della discussione:

- si sono allontanati non contemporaneamente dall'aula il Sindaco ed i Consiglieri DOGLIANI, STRUMIA, DEMARIA, BOGETTI, CHIAVAZZA, GRAMARI ed ABRATE
- sono rientrati nell'aula il Sindaco ed i Consiglieri DOGLIANI, STRUMIA, DEMARIA, BOGETTI, CHIAVAZZA e GRAMARI;

ACQUISITO il parere favorevole dei Responsabili dei Servizi 0101, 0103 e 0905;

CON dieci voti favorevoli e cinque astenuti (BORRI, GIUDICE, PINCA, SPINELLI e VANNI)
resi in forma palese (presenti e votanti quindici)

DELIBERA

- 1) di approvare, come approva, il nuovo **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI**, composto da n. 32 articoli e n. 1 allegati, che allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di trasmettere copia della presente deliberazione, dopo l'esecutività e la ripubblicazione, al Ministero delle Finanze.

* * * * *

A votazione conclusa rientra il Consigliere ABRATE.

CO.A.B.SE.R.

**CONSORZIO ALBESE BRAIDese
SERVIZIO RIFIUTI**



COMUNE DI

SOMMARIVA DEL BOSCO

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA
Per la gestione dei rifiuti

<p>TITOLO 1. DISPOSIZIONI GENERALI</p> <p>ART. 1 Oggetto del Regolamento</p> <p>ART. 2 Istituzione della Tariffa</p> <p>TITOLO 2 – DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA</p> <p>ART. 3 Tariffa di riferimento</p> <p>ART. 4 Determinazione della tariffa</p> <p>ART. 5 Determinazione della classificazione e della tariffa per le utenze domestiche</p> <p>ART. 6 Determinazione delle classi di attività e della Tariffa per le utenze non domestiche</p> <p>ART. 7 Assegnazione delle utenze alle classi di attività</p> <p>ART. 8 Agevolazioni per raccolta differenziata</p> <p>ART. 9 Agevolazioni alle utenze domestiche</p> <p>ART. 10 Tariffa giornaliera</p> <p>ART. 11 Esclusioni</p> <p>ART. 12 Riduzioni</p> <p>TITOLO 3 – APPLICAZIONE DELLA TARIFFA</p> <p>ART. 13 Soggetti passivi</p> <p>ART. 14 Denuncia d' inizio e di variazione dell'occupazione e conduzione</p> <p>ART. 15 Denuncia di cessazione dell'occupazione e conduzione</p>	<p>ART. 16 Superficie utile</p> <p>ART. 17 Numero di persone occupanti i locali</p> <p>ART. 18 Utenze non stabilmente attive</p> <p>ART. 19 Condizioni d'uso particolari</p> <p>ART. 20 Applicazione della tariffa in funzione dello svolgimento del servizio</p> <p>ART. 21 Obbligazione tariffaria</p> <p>ART. 22 Conguagli</p> <p>ART. 23 Abbuoni e rimborsi</p> <p>ART. 24 Controlli</p> <p>ART. 25 Accertamenti</p> <p>ART. 26 Lotta all'evasione</p> <p>ART. 27 Sanzioni amministrative</p> <p>ART. 28 Penalità</p> <p>ART. 29 Il Funzionario responsabile</p> <p>TITOLO 4 – RISCOSSIONE DELLA TARIFFA</p> <p>ART. 30 Riscossione</p> <p>ART. 31 Modalità per la riscossione della tariffa giornaliera</p> <p>TITOLO 5 – NORME FINALI</p> <p>ART. 32 Disposizioni transitorie</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Allegato 1

Metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento
D.P.R. 158/99

TITOLO 1 . DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti prevista dall'art. 49 del D. Lgs. 5.2.1997 n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni e dal D.P.R. 27.4.1999 n. 158, in particolare stabilendo condizioni, modalità, ed obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza.

ART. 2

Istituzione della tariffa

1. Per la copertura dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, effettuata nel Comune di Sommariva del Bosco è istituita la tariffa secondo quanto disposto al comma 2 dell'art. 49, D.Lgs 22/97 e determinata in base alla tariffa di riferimento ai sensi dell'art. 2 del DPR 158/99.
2. La tariffa di riferimento è definita in sede di Assemblea del Consorzio Albere Braidese Servizio Rifiuti, sulla base del Piano Finanziario ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 158/1999, anch'esso definito in sede di Assemblea del Consorzio Albere Braidese Servizio Rifiuti.
3. Il Comune di Sommariva del Bosco prende atto della tariffa di riferimento, provvede alla determinazione e all'applicazione delle singole tariffe a ciascuna delle utenze domestiche e non domestiche, secondo quanto disposto dalla normativa vigente, nonché dal presente Regolamento.

TITOLO 2 . DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

ART. 3

Tariffa di riferimento

1. La tariffa di riferimento rappresenta l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione delle tariffe da parte degli Enti Locali.
2. La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare la equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al presente regolamento.
3. La tariffa di riferimento è approvata annualmente dall'Assemblea del Consorzio Albese Braidese Servizio Rifiuti, secondo le modalità di cui allo Statuto dell'Ente medesimo ed è soggetta ad una deliberazione di presa d'atto ad opera della Giunta Comunale.

ART. 4

Determinazione della Tariffa

1. Sulla base della tariffa di riferimento di cui al precedente articolo viene individuato il costo complessivo del servizio e determinata la tariffa, anche in relazione al Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito, e del tasso di inflazione programmato.

2. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione.

3. Le voci di costo da coprire rispettivamente attraverso la parte fissa e la parte variabile della tariffa sono indicate al punto 3 dell'allegato 1 al Regolamento.

ART. 5

Determinazione della classificazione e della tariffa per le utenze domestiche

1. I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificate in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza e tenendo conto della potenzialità di produzione di rifiuti legata al numero di componenti il nucleo familiare o conviventi, risultanti dalla seguente tabella A:

TABELLA A

1 componente
2 componenti
3 componenti
4 componenti
5 componenti
6 componenti
Oltre 6 componenti

2. ART. 6 Per analogia di quantità e di tipo di rifiuti prodotti, sono ricompresi nelle utenze domestiche gli istituti religiosi, con esclusione dei luoghi di culto.

3. Stabilito, ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del DPR 158/99 l'importo complessivo dovuto a titolo di parte fissa dalla categoria delle utenze domestiche, la quota fissa da attribuire alla singola utenza domestica viene determinata secondo quanto specificato nel punto 4.1. dell'allegato 1 al presente Regolamento, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali.

4. La quota variabile della tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per Kg. prodotta da ciascuna utenza.

5. Qualora il comune di Sommariva del Bosco non abbia messo a punto tecniche di calibratura individuale degli apporti, la quota variabile della tariffa relativa alla singola utenza viene determinata applicando dei coefficienti di adattamento secondo la procedura indicata nel punto 4.2. dell'allegato 1 al presente Regolamento.

6. Tali coefficienti potranno essere predisposti attraverso specifiche analisi svolte a livello locale mirate a definire la produttività dei rifiuti da parte delle categorie, ovvero, in alternativa, scelti tra quelli di cui alla tabella 2 dell'allegato al presente Regolamento.

ART.6**Determinazione delle classi di attività e della tariffa per le utenze non domestiche**

I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificati in relazione alla loro destinazione d'uso e tenendo conto della potenzialità di produzione rifiuti per categorie omogenee, risultanti dalla seguente tabella B

TABELLA B

categoria	Attività
1	Musei biblioteche scuole associazioni luoghi di culto
2	Cinematografi Teatri
3	Autorimesse magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi distributori carburanti impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni Autosaloni Aree mercatali
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante affittacamere bad & breakfast locali uso catering
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici agenzie studi professionali studi medici studi veterinari laboratori di analisi studi grafici studi fotografici copisterie caserme
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento calzature libreria cartoleria, ferramenta altri beni durevoli
14	Edicola farmacia tabaccaio

	plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia tende e tessuti tappeti cappelli e ombrelli antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe parrucchiere barbiere estetista lavanderie stirerie
18	Attività artigianali tipo botteghe falegname idraulico fabbro elettricista calzolaio
19	Carrozzeria Autofficina Eletrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici Aziende agricole Tipografie
22	Ristoranti trattorie osterie pizzerie pub servizi catering
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night club

2. La quota fissa della tariffa è attribuita alla singola utenza sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa e determinato dal comune nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell'allegato 1 al presente Regolamento.

3. L'attribuzione della parte variabile della tariffa è rapportata alle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze.

4. Qualora il comune di Sommariva del Bosco non abbia organizzato e strutturato sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti alle singole utenze, verrà applicato il sistema presuntivo di cui al punto 4.4 dell'allegato 1 al presente Regolamento, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività, la produzione annua per mq. ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nelle tabelle 4/A e 4/B del citato Allegato 1 al presente Regolamento.

5. In alternativa la presunta produzione annua per mq. può essere definita attraverso lo "Studio quali-quantitativo sui flussi di rifiuti solidi urbani e assimilabili prodotti nelle diverse utenze, per la rielaborazione dei regolamenti comunali ai fini del D. Lgs 507/93" per la Regione Piemonte, redatto a cura dell'IPLA (Istituto per le Piante da Legno e l'Ambiente), pubblicato nel 1999.

ART. 7

Assegnazione delle utenze alle classi di attività

1. L'assegnazione di una utenza ad una delle classi di attività previste dal precedente art. 6, viene effettuata con riferimento, al codice ISTAT dell'attività o a quanto risulti dall'iscrizione della C.C.I.A.A., evidenziata nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività del Comune. In mancanza od in caso di divergenza, si ha riferimento all'attività effettivamente svolta.

2. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si ha riferimento all'attività principale.

3. La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi, salvo quanto disposto al comma successivo.

4. E' possibile applicare tariffe differenziate nel caso in cui, all'interno del complesso, siano individuabili superfici sulle quali si svolgano attività con apprezzabile ed autonoma rilevanza, riconducibili ad una specifica categoria di tariffa (ad esempio l'attività di bar e/o ristorazione effettuata da associazioni e circoli).

5. I locali e le aree eventualmente adibite ad usi diversi da quelli classificati nella Tabella A, vengono associati al fine dell'applicazione della tariffa alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.

ART. 8
Agevolazioni per raccolta differenziata

1. Per la raccolta differenziata prevista al comma 10 dell'art. 49 del D. Lgs 22/1997, viene assicurata, in conformità di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 7 del D.P.R. 158/1999, la relativa agevolazione attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati collettivi conseguiti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata.
2. La quota di abbattimento viene stabilita dal Comune di Sommariva del Bosco con la deliberazione che determina la tariffa.

ART. 9
Agevolazioni alle utenze domestiche

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 49, comma 10, del D. Lgs. 22/97 e dell'art. 4, comma 2, del DPR158/99, il Comune di Sommariva del Bosco assicura l'agevolazione per le utenze domestiche ripartendo tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi attribuiti alla parte fissa e/o alla parte variabile nei modi e nelle quantità indicati nella deliberazione annuale di determinazione delle tariffe.

ART. 10
Tariffa giornaliera

1. Per la gestione dei rifiuti prodotti da tutte le utenze che occupano, con o senza autorizzazione, temporaneamente, locali od aree pubbliche, di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è dovuta la tariffa giornaliera; è temporanea l'occupazione fino a 183 giorni. Per i pubblici spettacoli si applica la tariffa giornaliera anche in caso di occupazione di aree private.
2. La tariffa è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione.
3. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 (uno su trecento sessantacinque) della tariffa annuale (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50%.... E' facoltà dell'utente richiedere il pagamento della tariffa annuale.
4. In mancanza di corrispondente voce nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria di attività che presenta maggiore analogia.

ART. 11
Esclusioni

1. Sono esclusi dall'applicazione della tariffa:
 - a) i locali e le aree in cui si producono rifiuti speciali pericolosi e pertanto non dichiarati assimilati dal comune ai sensi del comma 2 lett. g) dell'art. 21 del Dl 22/97.
 - b) i locali e le aree che non possono produrre rifiuti e ciò sia che si verifichi per la loro natura o per il particolare uso cui siano stabilmente destinati o perché risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate; sono tali ad esempio cabine elettriche, centrali termiche, locali contatori, cappelle votive, etc.....

- c) I locali e le aree non adibiti ad alcun uso, quali ad esempio: le unità immobiliari adibite a civile abitazione, prive di mobili e suppellettili, non allacciate ai servizi pubblici a rete, dichiarate tali con autocertificazione di uno dei proprietari; i locali predisposti per usi diversi da quello di abitazione privata, che risultino inutilizzati, vuoti, chiusi;
- d) i locali e le aree che costituiscono accessori o pertinenze come da comma 3 art. 49, D.Lgs. 22/1997, quali: terrazzi e balconi, cortili e giardini, ecc.; limitatamente alle aziende agricole: tutte le aree scoperte adibite all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo.
2. Sono inoltre escluse dall'applicazione della tariffa giornaliera le manifestazioni comunali, per le quali non è dovuto alcun compenso tariffario.

ART. 12

Riduzioni ed esenzioni

1. Per la determinazione della tariffa riferita alle utenze domestiche non stabilmente attive, di cui al successivo art. 18, comma 2, si applica un coefficiente di riduzione del 50% alla quota variabile.
2. Per la determinazione della tariffa riferita alle utenze non domestiche non stabilmente attive, di cui al successivo art. 18, comma 3, si applica la tariffa della classe di attività corrispondente, ridotta del 50% per la quota variabile.
3. Per le utenze non domestiche è applicato un coefficiente di riduzione sulla parte variabile della tariffa da determinarsi dal comune di Sommariva del Bosco con la deliberazione che determina la tariffa, in misura proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri a consuntivo di avere avviato a recupero, producendo le copie dei formulari, del MUD, o per i soggetti esonerati dal MUD, dell'attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. E' prevista una riduzione pari al 50% della tariffa, se la distanza dal piu' vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita non supera i 1000m., in misura pari al 40% della tariffa per distanze superiori ai 1000m.
4. Saranno computate nel limite del 25% le superfici scoperte che costituiscono pertinenze assoggettabili a tariffa.
5. La tariffa ordinaria viene ridotta, nella misura del 30% nel caso di:
 - a) locali ad uso commerciale ed aree scoperte nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a 6 mesi, risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamenti da parte del Comune.
 - c) Utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera b) risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno in località fuori del territorio nazionale.
6. Le riduzioni di cui al precedente comma, saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento della effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.
7. Sono esenti dall'applicazione della tariffa:

- a) gli utenti con grave handicap che, per particolari motivi, formano nuclei familiari a se stanti.
- b) Sono altresì esclusi dall'applicazione della tariffa: i locali gestiti da associazioni di volontariato assistenziali ed enti pubblici di assistenza e beneficenza che HANNO LO STATUTO
8. La relativa copertura è assicurata da risorse diverse ai proventi della tariffa all'esercizio cui si riferiscono le riduzioni suddette.

TITOLO 3 APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

ART. 13

Soggetti passivi

1. La tariffa è applicata nei confronti di chiunque occupi o conduca locali, o aree scoperte ad uso privato, non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti sul territorio comunale.
2. L'obbligazione per la denuncia e per il pagamento della tariffa sussiste in capo al soggetto dichiarante con vincolo di solidarietà fra conviventi o comunque fra chi usa in comune i locali e le aree.
3. In mancanza della denuncia di cui al successivo art. 14 da parte delle utenze domestiche, si procederà alle verifiche nei confronti dell'intestatario della scheda anagrafica del Comune di Sommariva del Bosco, ovvero in assenza, nei confronti di chiunque vanti sul bene un diritto reale o obbligazionario.
4. Per le parti comuni del condominio l'obbligazione della denuncia e di corrispondere la tariffa fa carico a chi detiene in via esclusiva i relativi locali ed aree.
5. nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile della Tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune.

ART. 14

Denuncia d'inizio e di variazione dell'occupazione e conduzione

1. I soggetti, nei confronti dei quali deve essere applicata la tariffa ai sensi del comma 3, dell'art. 49 del D.Lgs 22/1997, presentano al comune entro il 20 gennaio dell'anno successivo all'inizio dell'occupazione o conduzione, denuncia unica dei locali ed aree.
2. E' sempre tenuto in via principale a presentare la denuncia il soggetto iscritto nell'anagrafe della popolazione residente o che vi abbia fatto richiesta di iscrizione.
3. La denuncia, deve essere redatta sugli appositi moduli predisposti dal comune e dallo stesso messi gratuitamente a disposizione degli interessati.
4. I conduttori o gli occupanti devono indicare sullo stesso moduli tutti i locali occupati o condotti, anche appartenenti a categorie diverse.

5. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento a tariffa siano rimaste invariate.
6. In caso contrario l'utente è tenuto alla denuncia di variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione, nonché al numero degli occupanti l'abitazione che comporti un diverso ammontare della tariffa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione della medesima. Si prescinde da tale obbligo per le informazioni acquisibili periodicamente d'ufficio presso l'anagrafe del Comune di Sommariva del Bosco, concernenti le modifiche nella composizione dei nuclei familiari della popolazione residente. La denuncia di cui al presente comma va presentata entro il venti gennaio successivo alla variazione sopravvenuta e nella medesima forma prevista per la denuncia originaria.
7. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere per le utenze domestiche:
 - a) l'indicazione dei dati identificativi del soggetto che presenta la denuncia;
 - b) il codice fiscale;
 - c) il numero degli occupanti l'alloggio;
 - d) l'ubicazione, la superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o conduzione.
8. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere per le utenze non domestiche:
 - a) l'indicazione dei dati identificativi (codice fiscale, residenza, dati anagrafici) del soggetto che la presenta (rappresentante legale o altro);
 - b) l'indicazione dei dati identificativi dell'utenza non domestica ad esempio: ente, istituto, associazione, società, ed altre organizzazioni, (denominazione e scopo sociale o istituzionale, codice fiscale/partita IVA e codice ISTAT dell'attività, sede legale);
 - c) l'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o conduzione.
9. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
10. All'atto della presentazione viene rilasciata ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato nel timbro di spedizione postale.

ART. 15

Denuncia di cessazione dell'occupazione e conduzione

1. La cessazione dell'uso dei locali ed aree deve essere denunciata su apposito modulo oppure con dichiarazione di autocertificazione da presentarsi al Comune appena intervenuta e comunque entro il venti gennaio dell'anno successivo al suo verificarsi.
2. E' accertata d'ufficio la cessazione dell'uso dei locali ed aree a seguito della presentazione di denuncia da parte di un utente subentrante o della esecuzione di verifiche.

ART. 16
Superficie utile

1. La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa è misurata per i locali al netto dei muri, comprendendovi gli eventuali soppalchi.
2. Per le aree coperte la superficie di riferimento è calcolata sul filo esterno dei pilastri e al netto di questi e dei tramezzi divisorii, comprendendovi gli eventuali soppalchi.
3. Per le aree scoperte che non costituiscono accessorio o pertinenza di altra unità immobiliare, la superficie di riferimento è calcolata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
4. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al mq. a seconda che la frazione sia superiore oppure inferiore al mezzo mq.
5. Concorrono a formare l'anzidetta superficie per i locali, tutti i vani che compongono l'immobile o gli ammobili (compresi autorimesse e box di pertinenza; cantine, magazzini e simili, anche interrati; scale interne, verande; parti comuni condominiali non adibite a passaggio (come le sale riunione e gli stenditoi); per le aree coperte, quelle occupate o detenute dalle utenze non domestiche (tettoie ecc.) e quelle delle utenze domestiche che non siano di semplice passaggio (posti macchina coperti, ecc., con esclusione di portici e simili); per le aree scoperte ad uso privato, le superfici operative delle stesse, con esclusione di quelle che costituiscono accessorio o pertinenza dei locali.

ART. 17
Numero di persone occupanti i locali

1. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica il numero dei componenti del nucleo familiare è così quantificato:
 - a) per i nuclei familiari o le convivenze iscritti nell'anagrafe della popolazione residente, si fa riferimento al numero di componenti risultante dal foglio di famiglia o convivenza al 31 gennaio dell'anno di imposizione;
 - b) per i nuclei familiari che abbiano trasferito la residenza anagrafica nel corso dell'anno di imposizione e prima del 31 gennaio si fa riferimento al numero di componenti della famiglia anagrafica risultante alla data del trasferimento di residenza;
 - c) per i nuclei familiari che abbiano richiesti la residenza anagrafica ma non l'abbiano ancora ottenuta, si fa riferimento al numero di occupanti indicato nella denuncia di utenza;
2. Ogni variazione del numero di persone occupanti i locali, successivamente intervenuta, va dichiarata al comune di Sommariva del Bosco presentando apposita denuncia di variazione entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta la variazione.
3. L'obbligo di presentazione della denuncia, prevista al comma precedente non ricorre per le persone iscritte nell'Anagrafe della popolazione residente nel comune di Sommariva del Bosco in quanto i cambiamenti di composizione della famiglia anagrafica vengono

rilevati dall'anagrafe stessa e la tariffa è adeguata d'ufficio dall'anno successivo a quello della variazione anagrafica.

4. Non va parimenti presentata denuncia di variazione per eventuali persone che si aggiungono agli occupanti l'alloggio quando la loro permanenza nell'alloggio stesso non supera i 60 giorni nell'arco dell'anno.
5. In sede di prima applicazione, anche per le unità immobiliari diverse dall'abitazione principale, tenute a disposizione da soggetti residenti nel Comune di Sommariva del Bosco, il numero degli occupanti l'alloggio viene desunto d'ufficio dall'anagrafe per le famiglie residenti, mentre per i non residenti ricorre l'obbligo di integrazione della denuncia. A tal fine viene assegnato il termine del 31 marzo 2006.
6. Alle utenze intestate ai soggetti non residenti che non avranno presentato la denuncia entro la scadenza, verrà associato ai fini del calcolo della tariffa un numero di occupanti pari a tre.
7. La tariffa attribuita ai soggetti non residenti viene adeguata a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è presentata denuncia di variazione del numero dei componenti.
8. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, anche anagraficamente distinti, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

ART. 18

Utenze non stabilmente attive

1. Ai sensi dell'art. 7, c. III, D.p.r. 158/99 si definiscono "utenze non stabilmente attive" quelle (domestiche o non domestiche) che, nel corso dell'anno solare, occupano i locali o le aree sulle quali si applica la tariffa, per un periodo inferiore a 183 giorni.
2. Alle utenze domestiche non stabilmente attive la quota fissa della tariffa si applica per l'intero anno solare, senza riduzione alcuna; alla quota variabile si applica il coefficiente di riduzione previsto al comma 1 di cui al precedente art. 12.
3. Alle utenze non domestiche non stabilmente attive si applica la tariffa della classe di attività corrispondente, ridotta per la quota variabile secondo quanto previsto al comma 2 di cui al precedente art. 12.
4. Dalla disciplina del presente articolo è esclusa l'attività di commercio itinerante, sottoposta alla tariffa giornaliera di cui al precedente articolo 10.

ART. 19

Condizioni d'uso particolari

1. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tariffa applicabile è quella prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

2. Se all'interno di un'unità immobiliare non adibita ad uso di civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica, alcuni locali sono invece a questo uso adibiti, (es. locali destinati al custode o al personale di servizio all'interno di un complesso), la tariffa è dovuta distintamente per la parte adibita ad abitazione e per quella adibita all'attività svolta, per ciascuna delle quali si applicano i relativi criteri di determinazione.

ART. 20

Applicazione della tariffa in funzione dello svolgimento del servizio

1. Fermo restando l'obbligo di conferire i rifiuti urbani negli appositi punti di raccolta, l'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali, nei limiti previsti dalle legislazioni in materia, o per imprevedibili impedimenti organizzativi, derivati da eventi estranei alla responsabilità del gestore, non comporta esonero o riduzione della tariffa.

ART. 21

Obbligazione tariffaria

1. L'obbligazione concernente il pagamento della tariffa decorre dal primo giorno del mese successivo in cui ha avuto inizio l'occupazione o conduzione dei locali ed aree e perdura sino all'ultimo giorno del mese in cui l'occupazione o conduzione cessa, se la denuncia di cessazione viene data nel prescritto termine previsto dal comma 1 del precedente articolo 15.
2. In caso di ritardata comunicazione di cessazione, la tariffa è dovuta fino all'ultimo giorno del mese in cui viene prodotta, salvo che l'utente dimostri (con idonea documentazione) di non avere continuato l'occupazione o la detenzione delle aree e dei locali oltre la data indicata nella comunicazione di cessazione.

ART. 22

Conguagli

1. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso dell'anno della tariffa, saranno conteggiate nella tariffazione successiva mediante conguaglio compensativo.
2. Le variazioni anagrafiche intervenute durante il corso dell'anno non danno diritto a recuperi della tariffa.

ART. 23

Abbuoni e rimborsi

1. Se l'occupazione dei locali cessa nel corso dell'anno, gli interessati potranno presentare richiesta di abbuono della parte non dovuta al comune, che provvederà successivamente a trasmettere comunicazione al gestore della riscossione, mediante modalità da concordarsi.
2. Gli utenti potranno richiedere al gestore della riscossione, non oltre il termine di due anni dall'avvenuto versamento, il rimborso della tariffa indebitamente versata; alla domanda dovrà essere allegata idonea documentazione. Il gestore, dopo averne accertato il diritto,

dispone la restituzione delle somme versate in eccedenza, ovvero adotta il provvedimento di rigetto.

3. In caso di duplicazione di versamento il rimborso è disposto d'ufficio dal gestore della riscossione.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi, calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
5. In ogni caso non si fa luogo a rimborso qualora l'importo da corrispondere, comprensivo degli interessi, sia inferiore a euro 10,00.
6. Le variazioni anagrafiche intervenute durante il corso dell'anno non danno diritto ad abbuoni o rimborsi della tariffa.

ART. 24 **Controlli**

1. Il Comune di Sommariva del Bosco provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la tariffa e al controllo dei dati dichiarati in denuncia.
2. Nell'esercizio di detta attività, il Comune può:
 - a) rivolgere ai soggetti obbligati a pagare la tariffa invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
 - b) richiedere agli amministratori di condominio o ai soggetti responsabili di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, la presentazione dell'elenco degli occupanti dei locali ed aree dei partecipanti del condominio o del centro commerciale integrato;
 - c) utilizzare dati legittimamente acquisiti ad altri fini ovvero richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei predetti soggetti;
 - d) effettuare le verifiche ed i controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci ed opportune, compresa la verifica diretta delle superfici con sopralluogo ai locali ed aree, tramite personale preposto ed autorizzato previa accettazione dell'utenza e nel rispetto dei limiti imposti dalla legge;
3. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'articolo 2729 del Codice Civile.
4. Il comune, inoltre, predispone i moduli per le dichiarazioni e autocertificazioni da parte degli utenti, che dovranno utilizzarli in modo esclusivo.

ART. 25 **Accertamenti**

1. Dall'esito delle verifiche e dei controlli effettuati, se questi comportano l'applicazione della tariffa a nuovi utenti o la modifica della tariffa applicata, viene notificata apposita comunicazione agli interessati.

2. La comunicazione deve contenere gli elementi identificativi dell'utente e quelli per il calcolo della tariffa dovuta, nonché l'invito a restituire, entro 60 giorni dal ricevimento, copia della comunicazione firmata per accettazione.
3. Nel caso l'utente riscontri elementi di discordanza può, nello stesso termine, presentarsi presso l'Ufficio Tributi comunale o inviare lettera raccomandata, fornendo le precisazioni del caso. Se riconosciute fondate, le precisazioni fornite comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata; in caso contrario il comune, entro 60 giorni dal loro ricevimento, dovrà notificare all'interessato il motivato rigetto delle stesse.
4. Ricevuta la dichiarazione di adesione da parte degli interessati o comunque trascorso il termine indicato nei due precedenti commi, l'Ufficio Tributi comunale provvede a compilare d'ufficio la denuncia di attivazione o di variazione dell'utenza sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.
5. L'accertamento e il conseguente recupero della tariffa possono essere riferiti esclusivamente all'anno in corso ed ai tre anni precedenti. Le somme accertate sono esatte dal gestore della riscossione.

ART. 26

Lotta all'evasione

1. Per assicurare una efficace lotta all'evasione sono stabiliti gli obblighi di cui ai seguenti commi.
- 2. All'Ufficio Tributi:**
 - a) di assicurare la conservazione delle denunce di cui ai precedenti commi in appositi classificatori;
 - b) di informare le utenze dei loro doveri, a mezzo di manifesti affissi all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici, di avvisi o altro, fermo restando, in mancanza, l'obbligo di denuncia di cui ai precedenti articoli 15 e 16.
- 3. Agli uffici dell'Anagrafe Demografica:**
 - a) di invitare l'utente, in occasione di iscrizioni o variazioni anagrafiche, a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui al precedente articolo 14;
 - b) di comunicare a cadenza mensile al funzionario responsabile indicato all'articolo 29 del presente Regolamento, ogni variazione intervenuta relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio;
- 4. Agli uffici del Commercio:**
 - a) di comunicare a cadenza mensile al funzionario responsabile ogni rilascio di licenza all'esercizio dell'attività e/o variazione di autorizzazione;
- 5. Agli uffici di Polizia Amministrativa:**
 - a) di comunicare al funzionario responsabile ogni rilascio di licenza all'esercizio dell'attività e/o variazione di autorizzazione;
 - c) di comunicare, immediatamente, ogni rilascio di licenze e autorizzazioni per pubbliche manifestazioni;

6. All'Ufficio Tecnico:

a) di consentire al funzionario responsabile, nei modi e nei termini da concordare, la consultazione di tutte le pratiche svolte o archiviate che possano essere utili al fini degli accertamenti.

ART. 27 **Sanzioni amministrative**

1. Alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 e nell'articolo 7.bis del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 180 agosto 2000, n. 267.
2. Scaduti i termini per la conciliazione amministrativa prevista dal primo comma dell'articolo 16 della citata legge 689/1981, senza che sia avvenuto il pagamento della somma dovuta, sarà possibile al funzionario indicato al successivo articolo 29 applicare la sanzione amministrativa fino al massimo risultante dalla seguente tabella C, oltre alle spese del procedimento:

TABELLA C

Fattispecie di violazione	Sanzione €
Tardiva presentazione della denuncia	Un terzo del massimo previsto dall'articolo 7-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000
Infedele denuncia	La metà del massimo previsto Dall'articolo 7-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000
Omissa denuncia	Il massimo previsto dall'articolo 7.bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000
Omissioni od errori in denuncia che non incidono sul calcolo della tariffa	Un quarto del massimo previsto Dall'articolo 7-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000
Mancata presentazione di atti e documenti Richiesti;mancata restituzione di questionari	La metà del massimo previsto Dall'articolo 7-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000
Autocertificazione, dichiarazione non veritiera	Il massimo previsto dall'articolo 7-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000

3. Le sanzioni sono cumulabili e sono irrogate per ciascun evento in cui è stata commessa la violazione.
4. Per le violazioni del regolamento non espressamente contemplate nella tabella di cui al precedente comma 2 ci si avvale del principio dell'analogia.
5. I proventi delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono devoluti al comune di Sommariva del Bosco.

ART. 28
Penalità

1. In caso di mancata presentazione della comunicazione di occupazione, il Comune di Sommariva del Bosco determina in via presuntiva le superfici occupate e gli altri elementi utili per la quantificazione della tariffa, presumendo anche, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione o la conduzione abbia avuto inizio a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui può farsi risalire l'inizio dell'occupazione, in base ad elementi precisi e concordati. Per determinare gli elementi necessari, il Comune di Sommariva del Bosco si avvale degli strumenti e delle forme indicati al precedente art. 24.
2. Per l'omesso pagamento, in aggiunta alla tariffa ed ai relativi interessi moratori calcolati a semestri compiuti, si applica una penalità pari al 30% (trenta per cento) dell'importo non versato o tardivamente versato.
3. Per il tardivo pagamento rispetto al termine indicato dal gestore della riscossione, in aggiunta alla tariffa ed ai relativi interessi moratori calcolati a semestri compiuti, si applica una penalità pari al 30% (trenta per cento) dell'importo non versato.
4. La penalità è ridotta al 5% (cinque per cento) se il ritardo non supera i trenta giorni dal termine indicato dal gestore della riscossione; è parimenti ridotta al 10% (dieci per cento) se il versamento viene eseguito entro un anno dal termine indicato dal gestore della riscossione.

ART. 29
Il funzionario responsabile

1. Al controllo e all'esatta e puntuale applicazione dell'attività di gestione della Tariffa effettuata dal Comune di Sommariva del Bosco, secondo le disposizioni di legge e del presente Regolamento, è preposto un funzionario responsabile designato dal Sindaco.
2. A tale funzionario sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alle operazioni di gestione tariffaria in capo al Comune e per la sottoscrizione di provvedimenti e atti previsti dal Regolamento.
3. Il funzionario responsabile, nell'ambito di quanto disposto al c. III, art. 11, L.R. 24/02, ricopre altresì un ruolo di collegamento di carattere esecutivo tra il Comune ed il CO.A.B.SE.R. nell'ambito delle rispettive competenze relative alle attività di gestione della Tariffa.

TITOLO 4 RISCOSSIONE DELLA TARIFFA

ART. 30
Riscossione

1. Il gestore del servizio provvede alla riscossione volontaria e coattiva ed al recupero dei crediti nei modi e nelle forme più opportune consentite dalla normativa vigente e dallo Statuto dell'Ente stesso.
2. L'ammontare annuo della tariffa è suddiviso in almeno quattro rate distribuite uniformemente nel corso dell'anno solare, qualunque siano le modalità adottate dal

soggetto gestore per la riscossione. Nessuna commissione per la riscossione potrà essere posta a carico dell'utenza in fattura. L'ente gestore, al fine di facilitare e semplificare il pagamento della tariffa, potrà prevedere altresì il pagamento in un'unica soluzione dell'ammontare annuo dovuto per la tariffa TIA dai singoli utenti. La riscossione della Tariffa può avvenire con emissione delle fatture con cadenza annuale e semestrale.

3. Il gestore del servizio di riscossione non procederà all'emissione della fattura se l'importo dovuto è inferiore a euro 3 (tre).
4. Per l'espletamento delle proprie funzioni il consorzio di bacino può avvalersi degli uffici dei comuni aderenti al bacino. (art. 11, comma 5 L.R. n. 24 del 24/10/2002)

ART. 31

Modalità per la riscossione della tariffa giornaliera

1. La tariffa giornaliera di cui al precedente articolo 10 è riscossa anche in un'unica soluzione a seguito del ricevimento da parte degli uffici competenti delle risultanze relative alle autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
2. Può essere applicata, riscossa, dagli uffici competenti alla riscossione del canone o della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. In questo caso le scadenze e le modalità dei versamenti sono quelle previste per il Canone o la tassa di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche.

TITOLO 5 NORME FINALI

ART. 32

Disposizioni transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2006.
2. E' abrogata ogni norma comunale in contrasto con il presente regolamento in merito al servizio prestato a decorrere dal 1° gennaio 2006.
3. Il Regolamento vigente per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni conserva la propria efficacia nei rapporti sorti o che sorgeranno in merito al servizio svolto in competenza fino al 31 dicembre 2005.
4. A far data dal 1° gennaio 2006 si assumeranno come valide le denunce prodotte in precedenza dalle utenze ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani e le iscrizioni d'ufficio a seguito di accertamento del tributo, eseguite per gli anni precedenti la predetta data.
5. Per quanto non contemplato nel presente regolamento si applicano le norme del Codice Civile e si fa rinvio alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 5/2/1997, n. 22 e nel D.P.R. 27/4/1999, n. 158 e alle norme richiamate dai decreti più sopra indicati.

D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 - Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani. (*Suppl. ordinario n. 107/L alla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 1999*)
(Aggiornato con le modifiche apportate dalla legge 488/99 ; dalla legge 289/2002; dalla legge 350/2003 e dalla legge 311/2004.)

ALLEGATO 1 (previsto dall'articolo 1, comma 1)

Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani

Metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento

1. Tariffa di riferimento a regime.

La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare la seguente equivalenza:

$$(1) \quad \square T_n = (CG + CC)_{n-1} (1 + IP_n - X_n) + CK_n$$

$\square T_n$ = totale delle entrate tariffarie di riferimento

CG_{n-1} = costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell'anno precedente

CC_{n-1} = costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell'anno precedente

IP_n = inflazione programmata per l'anno di riferimento

X_n = recupero di produttività per l'anno di riferimento CK_n = costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento

2. Composizione della tariffa di riferimento.

Le componenti di costo della tariffa di riferimento sono definite come segue:

2.1 Costi operativi di gestione - CG.

I costi operativi di gestione sono suddivisi come segue:

a) CGIND = Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati.

In tali costi sono compresi:

Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche = CSL

Costi di Raccolta e Trasporto RSU = CRT

Costi di Trattamento e Smaltimento RSU = CTS

Altri Costi = AC

b) CGD = Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata

In tali costi sono compresi:

Costi di Raccolta Differenziata per materiale = CRD

Costi di Trattamento e Riciclo = CTR (al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti)

Nel computo dei costi CGD non sono inclusi:

- i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio coperti dal Conai;
- i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari, a carico dei produttori e utilizzatori;

I costi operativi di gestione fanno riferimento alle voci di bilancio di cui alle prescrizioni del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, per le seguenti categorie:

B6 - Costi per materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni e sconti)

B7 - Costi per servizi

B8 - Costi per godimento di beni di terzi

B9 - Costo del personale

B11 - Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

B12 - Accantonamento per rischi, nella misura massima ammessa dalle leggi e prassi fiscali

B13 - Altri accantonamenti

B14 - Oneri diversi di gestione.

2.2 Costi Comuni - CC.

In tali costi sono compresi:

Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso = CARC

Costi Generali di Gestione = CGG. In tali costi vanno ricompresi quelli relativi al personale, di cui alla lettera B9 del precedente punto 2.1, in misura non inferiore al 50% del loro ammontare. Costi Comuni Diversi = CCD

Il criterio di allocazione dei costi comuni raccomandato è fondato sulla ponderazione rispetto all'incidenza del costo degli addetti (70%) ed alla incidenza del costo operativo sul totale (30%).

2.3 Costi d'Uso del Capitale - CK.

I costi d'uso del capitale comprendono: Ammortamenti (Amm.), Accantonamenti (Acc.) e Remunerazione del capitale investito (R). I costi d'uso del capitale sono calcolati come segue:

$$(2) \quad CK_n = Amm_n + Acc_n + R_n$$

La remunerazione del capitale è inizialmente calibrata dal prodotto tra tasso di remunerazione e indicizzato all'andamento medio annuo del tasso dei titoli di Stato aumentato di 2 punti percentuali e capitale netto investito aumentato dei nuovi investimenti. La remunerazione del capitale è sviluppata nel tempo sulla base di tre addendi:

$$(3) \quad R_n = r_n (KN_{n-1} + I_n + F_n)$$

dove:

r_n - Tasso di remunerazione del capitale impiegato

KN_{n-1} = Capitale netto contabilizzato dell'esercizio precedente (immobilizzazioni nette)

I_n = Investimenti programmati nell'esercizio di riferimento

F_n = Fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo ex-post, cioè riferito all'anno precedente, tra investimenti realizzati e investimenti programmati.

3. Suddivisione della tariffa in parte fissa e parte variabile.

Secondo quanto disposto al comma 4 dell'articolo 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione.

La Tariffa si compone quindi di due parti:

$$(4) \quad \square T = \square TF + \square TV$$

La parte fissa $\square TF$ deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza:

$$(5) \quad \square TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK$$

Gli enti locali che conferiscono a smaltimento i rifiuti indifferenziati presso impianti di terzi, richiedono che il soggetto gestore dell'impianto evidenzi, all'interno del prezzo richiesto, la quota relativa ai costi riconducibili all'impiego del capitale (CK), al fine di attribuirli nella parte fissa della tariffa.

La parte variabile $\square TV$, invece, dipende dai quantitativi di rifiuti prodotti dalla singola utenza. I rifiuti possono essere misurati puntualmente per singola utenza o per utenze aggregate, o, in via provvisoria, sino a che non siano messi a punto e resi operativi i sistemi di misurazione predetti, calcolati sulla base dei parametri di cui al successivo punto 4. La parte variabile $\square TV$ deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza:

$$(6) \quad \square \square \square \square TV = CRT + CTS + CRD + CTR$$

4. Articolazione della tariffa a regime.

4.1. Calcolo della parte fissa della tariffa per le utenze domestiche. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (£/m²) per la superficie dell'utenza (m²) corretta per un coefficiente di adattamento (Ka) secondo la seguente espressione:

$$(7) \quad TFd(n, S) = Quf \square S \square Ka(n)$$

dove:

$TFd(n, S)$ = Quota fissa della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S.

n = Numero di componenti del nucleo familiare.

S = Superficie dell'abitazione (m²).

Quf = Quota unitaria (£/m²), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente di adattamento (Ka).

$$(8) \quad Quf = Ctuf / \square_a S_{tot}(n) \square Ka(n)$$

dove:

Ctuf= Totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche.

S_{tot}(n) = Superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare

Ka(n) = Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza. I valori di tali coefficienti sono riportati nelle tabelle 1a e 1b e sono stati elaborati per le tre aree geografiche e per comuni con popolazione superiore e inferiore ai 5000 abitanti rispettivamente, sulla base dei dati ISTAT.

Tabella 1a - Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche

Comuni con popolazione > 5.000 abitanti			
Numero componenti del nucleo familiare	Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare		
	Nord	Centro	Sud
1	0,80	0,86	0,81
2	0,94	0,94	0,94
3	1,05	1,02	1,02
4	1,14	1,10	1,09
5	1,23	1,17	1,10
6 o più	1,30	1,23	1,06

Tabella 1b - Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche

Comuni con popolazione < 5.000 abitanti			
Numero componenti del nucleo familiare	Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare		
	Nord	Centro	Sud
1	0,84	0,82	0,75
2	0,98	0,92	0,88
3	1,08	1,03	1,00
4	1,16	1,10	1,08
5	1,24	1,17	1,11

6 o più	1,30	1,21	1,10
---------	------	------	------

Definizione dell'Area Geografica in accordo con la suddivisione ISTAT.

Nord: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna;

Centro: Toscana, Umbria, Marche, Lazio;

Sud: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna

4.2. Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze domestiche.

La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria per un coefficiente di adattamento (Kb) per il costo unitario (£/kg) secondo la seguente espressione:

$$(9) \quad TVd = Quv \cdot Kb(n) \cdot Cu$$

dove:

TVd = Quota variabile della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare.

Quv = Quota unitaria, determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività (Kb).

$$(10) \quad Quv = Q_{tot} / N(n) \cdot Kb(n)$$

dove:

Q_{tot} = Quantità totale di rifiuti

N(n) = Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare.

Kb (n) = Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza. I valori di tali coefficienti sono riportati nella tabella 2.

Cu = Costo unitario (£/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche.

Tabella 2 - Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche

Comuni			
Numero componenti del nucleo familiare	Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare		
	minimo	massimo	medio
1	0,6	1	0,8
2	1,4	1,8	1,6
3	1,8	2,3	2
4	2,2	3	2,6
5	2,9	3,6	3,2
6 o più	3,4	4,1	3,7

4.3. Calcolo della parte fissa della tariffa per le utenze non domestiche.

La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (£/m²) per la superficie dell'utenza (m²) per il coefficiente potenziale di produzione Kc secondo la seguente espressione:

$$(11) \text{TFnd}(ap, S_{ap}) = Q_{apf} \cdot S_{ap}(ap) \cdot Kc(ap)$$

dove:

$\text{TFnd}(ap, S_{ap})$ = Quota fissa della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S_{ap} .

S_{ap} = Superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva.

Q_{apf} = Quota unitaria (£/m²), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente potenziale di produzione (Kc).

$$(12) \quad Q_{apf} = C_{tapf} / S_{tot}(ap) \cdot Kc(ap)$$

dove:

C_{tapf} = Totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche.

$S_{tot}(ap)$ = Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap .

$Kc(ap)$ = Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività. Gli intervalli dei valori attribuibili a tale coefficiente, che dovrà essere determinato dall'ente locale, sono riportati nelle tabelle 3a e 3b e sono stati elaborati per le tre aree geografiche e per comuni con popolazione superiore e inferiore ai 5000 abitanti rispettivamente.

Tabella 3a - Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche

Attività per comuni > 5000 abitanti		Kc Coefficiente potenziale produzione					
		Nord		Centro		Sud	
		min	max	min	max	min	max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40	0,67	0,43	0,61	0,45	0,63
2	Cinematografi e teatri	0,30	0,43	0,39	0,46	0,33	0,47
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51	0,60	0,43	0,52	0,36	0,44
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,76	0,88	0,74	0,81	0,63	0,74
5	Stabilimenti balneari	0,38	0,64	0,45	0,67	0,35	0,59
6	Esposizioni, autosaloni	0,34	0,51	0,33	0,56	0,34	0,57
7	Alberghi con ristorante	1,20	1,64	1,08	1,59	1,01	1,41
8	Alberghi senza ristorante	0,95	1,08	0,85	1,19	0,85	1,08
9	Case di cura e riposo	1,00	1,25	0,89	1,47	0,90	1,09
10	Ospedali	1,07	1,29	0,82	1,70	0,86	1,43
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,07	1,52	0,97	1,47	0,90	1,17
12	Banche ed istituti di credito	0,55	0,61	0,51	0,86	0,48	0,79
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,99	1,41	0,92	1,22	0,85	1,13
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,11	1,80	0,96	1,44	1,01	1,50
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,60	0,83	0,72	0,86	0,56	0,91
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,09	1,78	1,08	1,59	1,19	1,67
17	Attività artigianali	1,09	1,48	0,98	1,12	1,19	1,50

	tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista							
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,82	1,03	0,74	0,99	0,77	1,04	
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,09	1,41	0,87	1,26	0,91	1,38	
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,38	0,92	0,32	0,89	0,33	0,94	
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,09	0,43	0,88	0,45	0,92	
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,57	9,63	3,25	9,84	3,40	10,28	
23	Mense, birrerie, amburgherie	4,85	7,63	2,67	4,33	2,55	6,33	
24	Bar, caffè, pasticceria	3,96	6,29	2,45	7,04	2,56	7,36	
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,02	2,76	1,49	2,34	1,56	2,44	
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61	1,49	2,34	1,56	2,45	
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17	11,29	4,23	10,76	4,42	11,24	
28	Ipermercati di generi misti	1,56	2,74	1,47	1,98	1,65	2,73	
29	Banchi di mercato genere alimentari	3,50	6,92	3,48	6,58	3,35	8,24	
30	Discoteche, night club	1,04	1,91	0,74	1,83	0,77	1,91	

I coefficienti potenziali di produzione si intendono come parametri di rapporto tra le varie categorie di utenza.

Tabella 3b - Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche

Attività per comuni fino a 5000 abitanti		Kc Coefficiente potenziale produzione					
		Nord		Centro		Sud	
		min	max	min	max	min	max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	0,51	0,34	0,66	0,29	0,52
2	Campeggi, distributori carburanti	0,67	0,80	0,70	0,85	0,44	0,74
3	Stabilimenti balneari	0,38	0,63	0,43	0,62	0,66	0,75
4	Esposizioni, autosaloni	0,30	0,43	0,23	0,49	0,34	0,52
5	Alberghi con ristorante	1,07	1,33	1,02	1,49	1,01	1,55
6	Alberghi senza ristorante	0,80	0,91	0,65	0,85	0,85	0,99
7	Case di cura e riposo	0,95	1,00	0,93	0,96	0,89	1,20
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,00	1,13	0,76	1,09	0,90	1,05
9	Banche ed istituti di credito	0,55	0,58	0,48	0,53	0,44	0,63
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,87	1,11	0,86	1,10	0,94	1,16
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	1,52	0,86	1,20	1,02	1,52
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,72	1,04	0,68	1,00	0,78	1,06
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	1,16	0,92	1,19	0,91	1,45
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	0,91	0,42	0,88	0,41	0,86
15	Attività artigianali di produzione beni	0,55	1,09	0,53	1,00	0,67	0,95

	specifici						
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	7,42	5,01	9,29	5,54	8,18
17	Bar, caffè, pasticceria	3,64	6,28	3,83	7,23	4,38	6,32
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	2,38	1,91	2,66	0,57	2,80
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61	1,13	2,39	2,14	3,02
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	10,44	6,58	10,89	0,34	10,88
21	Discoteche, night club	1,04	1,64	1,00	1,58	1,02	1,75

I coefficienti potenziali di produzione si intendono come parametri di rapporto tra le varie categorie di utenza.

4.4 Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche.

La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto del costo unitario (£/kg) per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione (Kd) secondo la seguente espressione:

$$(13) \quad TVnd(ap, S_{ap}) = Cu \cdot S_{ap}(ap) \cdot Kd(ap)$$

dove:

$TVnd(ap, S_{ap})$ = Quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S_{ap} .

Cu = Costo unitario (£/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche.

S_{ap} = Superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva;

$Kd(ap)$ = Coefficiente potenziale di produzione in kg/m^2 anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività. Nelle tabelle 4a e 4b sono riportati, per le tre aree geografiche per comuni con popolazione superiore e inferiore ai 5.000 abitanti rispettivamente, gli intervalli di variazione di tali coefficienti in proporzione alle tipologie di attività.

Tabella 4a - Interventi di produzione kg/m² anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche

Attività per comuni > 5000 abitanti		Kd Coefficiente produzione Kg/m ² anno					
		Nord		Centro		Sud	
		min	max	min	max	min	max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	3,28	5,50	3,98	5,65	4,00	5,50
2	Cinematografi e teatri	2,50	3,50	3,60	4,25	2,90	4,12
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,20	4,90	4,00	4,80	3,20	3,90
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	6,25	7,21	6,78	7,45	5,53	6,55
5	Stabilimenti balneari	3,10	5,22	4,11	6,18	3,10	5,20
6	Esposizioni, autosaloni	2,82	4,22	3,02	5,12	3,03	5,04
7	Alberghi con ristorante	9,85	13,45	9,95	14,67	8,92	12,45
8	Alberghi senza ristorante	7,76	8,88	7,80	10,98	7,50	9,50
9	Case di cura e riposo	8,20	10,22	8,21	13,55	7,90	9,62
10	Ospedali	8,81	10,55	7,55	15,67	7,55	12,60
11	Uffici, agenzie, studi professionali	8,78	12,45	8,90	13,55	7,90	10,30
12	Banche ed istituti di credito	4,50	5,03	4,68	7,89	4,20	6,93
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	8,15	11,55	8,45	11,26	7,50	9,90
14	Edicola, farmacia, tabaccaio,	9,08	14,78	8,85	13,21	8,88	13,22

	plurilicenze						
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	4,92	6,81	6,66	7,90	4,90	8,00
16	Banchi di mercato beni durevoli	8,90	14,58	9,90	14,63	10,45	14,69
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	8,95	12,12	9,00	10,32	10,45	13,21
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	6,76	8,48	6,80	9,10	6,80	9,11
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	8,95	11,55	8,02	11,58	8,02	12,10
20	Attività industriali con capannoni di produzione	3,13	7,53	2,93	8,20	2,90	8,25
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,50	8,91	4,00	8,10	4,00	8,11
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	45,67	78,97	29,93	90,55	29,93	90,50
23	Mense, birrerie, amburgherie	39,78	62,55	24,60	39,80	22,40	55,70
24	Bar, caffè, pasticceria	32,44	51,55	22,55	64,77	22,50	64,76
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	16,55	22,67	13,72	21,55	13,70	21,50
26	Plurilicenze alimentari e/o	12,60	21,40	13,70	21,50	13,77	21,55

	miste						
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	58,76	92,56	38,90	98,96	38,93	98,90
28	Ipermercati di generi misti	12,82	22,45	13,51	18,20	14,53	23,98
29	Banchi di mercato genere alimentari	28,70	56,78	32,00	60,50	29,50	72,55
30	Discoteche, night club	8,56	15,68	6,80	16,83	6,80	16,80

Tabella 4b - Intervalli di produzione kg/m² anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche

Attività per comuni fino a 5000 abitanti		Kd Coefficiente produzione Kg/m ² anno					
		Nord		Centro		Sud	
		min	max	min	max	min	max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,60	4,20	2,93	5,62	2,54	4,55
2	Campeggi, distributori carburanti	5,51	6,55	5,95	7,20	3,83	6,50
3	Stabilimenti balneari	3,11	5,20	3,65	5,31	5,80	6,64
4	Esposizioni, autosaloni	2,50	3,55	1,95	4,16	2,97	4,55
5	Alberghi con ristorante	8,79	10,93	8,66	12,65	8,91	13,64
6	Alberghi senza ristorante	6,55	7,49	5,52	7,23	7,51	8,70
7	Case di cura e riposo	7,82	8,19	7,88	8,20	7,80	10,54
8	Uffici, agenzie, studi professionali	8,21	9,30	6,48	9,25	7,89	9,26
9	Banche ed istituti di credito	4,50	4,78	4,10	4,52	3,90	5,51
10	Negozi abbigliamento,	7,11	9,12	7,28	9,38	8,24	10,21

	calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli						
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,80	12,45	7,31	10,19	8,98	13,34
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	5,90	8,50	5,75	8,54	6,85	9,34
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7,55	9,48	7,82	10,10	7,98	12,75
14	Attività industriali con capannoni di produzione	3,50	7,50	3,57	7,50	3,62	7,53
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,50	8,92	4,47	8,52	5,91	8,34
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	39,67	60,88	42,56	78,93	48,74	71,99
17	Bar, caffè, pasticceria	29,82	51,47	32,52	62,31	38,50	55,61
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	14,43	19,55	16,20	22,57	5,00	24,68
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	12,59	21,41	9,60	20,35	18,80	26,55
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	49,72	85,60	55,94	92,55	3,00	95,75
21	Discoteche, night club	8,56	13,45	8,51	13,42	8,95	15,43

5. Determinazione della tariffa nella fase transitoria. *Abrogato* [[Rif. 1](#)]

RIFERIMENTI

Rif. 1 - Il numero 5 dell'Allegato 1 è stato abrogato dall'art. 33 della legge 488/99. Il testo abrogato era:

"5. Determinazione della tariffa nella fase transitoria.

La tariffa per il primo anno di applicazione e nella fase transitoria è determinata in modo che il totale delle entrate tariffarie rispetti la seguente equivalenza:

$$(14) \quad \square T_1 = \square T_0(1 + IP - X - Y - CCON + K)$$

dove,

$\square T_1$ = totale delle entrate tariffarie del primo anno

$\square T_0$ = TARSU iscritta a ruolo per il 1999 (depurata dalle addizionali)

IP = inflazione programmata

X = traslazione minima sull'utenza dei guadagni di produttività dell'impresa, pari ad almeno il 2% della TARSU iscritta a ruolo per il 1999 per ciascuno dei primi tre anni di applicazione della tariffa. Tale valore è riportato nella formula in termini decimali.

Y = traslazione minima sull'utenza dei benefici derivanti dalla riduzione dei costi di gestione della raccolta e smaltimento in ragione degli effetti di abbattimento della produzione attesa di RSU nei prossimi anni, ivi compresi i benefici derivanti dall'imputazione a carico di produttori ed utilizzatori dei costi relativi ai rifiuti di imballaggio secondari e terziari e dall'evitato costo di smaltimento per effetto della raccolta differenziata. Tale voce dovrà incidere, per ciascuno dei primi tre anni di applicazione della tariffa, per un valore corrispondente almeno all'1,5% della TARSU iscritta a ruolo per il 1999. Nella formula il valore sopra indicato è riportato in termini decimali.

CCON = quota minima di incidenza del contributo Conai, pari almeno al 3,5% della TARSU iscritta a ruolo per il 1999 per ciascuno dei primi tre anni di applicazione della tariffa. Tale quota rappresenta solo una parte dell'incidenza del complessivo contributo dovuto dal Conai all'ente locale in termini di riduzione dei costi del servizio. Nella formula il valore sopra indicato è riportato in termini decimali.

K= coefficiente di incremento del totale delle entrate tariffarie determinato in maniera da garantire nell'arco della durata della fase di transizione la completa copertura dei costi del servizio attraverso una crescita graduale".